

TITOLO III. - LA STRUTTURA

a) L'Assemblea

Art. 14

Composizione

1. L'Assemblea della Federazione si compone dei delegati delle società ed associazioni ad essa affiliate, che vi partecipano, con eguali diritti, alle condizioni stabilite dal successivo articolo

16.

2. Partecipano all'Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d'Onore e i

Membri d'Onore della Federazione; il Presidente ed il Vice-Presidente della Federazione; i componenti

ed i membri di diritto del Consiglio Federale e dei Consigli delle Leghe; il Presidente della Corte

Federale; il Presidente della C.A.F.; il Presidente della Co.Vi.So.C.; i rappresentanti delle organizzazioni

dei calciatori e degli allenatori, maggiormente rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie, riconosciute dal Consiglio Federale.

3. I lavori dell'Assemblea della Federazione sono diretti da un Presidente, eletto al suo interno

dai delegati con votazione palese. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della Federazione.

4. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti del Consiglio Federale eletti dall'Assemblea,

il Consiglio Federale decade. L'Assemblea è convocata nel termine di trenta giorni dal

Presidente della Corte Federale per procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni. In tale periodo

le funzioni del Consiglio Federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, sono assunte

dal Presidente della Corte Federale.

5. Non possono rappresentare le società e le associazioni gli arbitri in attività, coloro che svolgono,

nell'ambito della Federazione, attività professionistica e quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione.

6. Ogni società ed associazione può essere rappresentata da un solo delegato. Ciascun delegato

può rappresentare altre due società purché appartenenti alla medesima Lega della propria.

Le assemblee dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti e quelle delle associazioni o

società che svolgono attività esclusiva nel Settore giovanile e scolastico possono conferire mandato

collettivo ad un solo delegato per la rappresentanza di società ed associazioni in numero non superiore

a quaranta.

7. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla C.A.F., costuita

in speciale collegio di garanzia elettorale.

Art. 15

Convocazione

1. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente Federale al termine della stagione

in cui si celebrano i giochi olimpici e comunque entro i primi tre mesi dell'anno successivo.. *LE CARTE FEDERALI 2000 - STATUTO 10*

2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Federale o, per decisione del

Consiglio Federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto.

È convocata altresì quando ne facciano richiesta scritta la metà più una delle società ed associazioni

aventi diritto di voto, computato nel numero almeno un terzo delle società ed associazioni di

ciascuna Lega.

3. Nel caso di vacanza della carica di Presidente Federale, l'Assemblea è convocata nel termine

di trenta giorni dal Presidente della Corte Federale per procedere a nuove elezioni entro sessanta

giorni. In tale periodo le funzioni del Presidente Federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione,

sono assunte dal Vice-Presidente Federale.

Art. 16

Costituzione e deliberazione

1. L'Assemblea Federale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di

delegati che rappresentino la metà più uno delle società ed associazioni aventi diritto di voto; in

seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo delle società

ed associazioni aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti validi espressi, computati

in essi almeno un terzo dei voti espressi dalle società ed associazioni di ciascuna Lega, secondo

l'effettiva rappresentanza in Assemblea.

3. Hanno diritto di voto soltanto i delegati delle società ed associazioni affiliate che abbiano

portato a termine gli ultimi tre campionati consecutivi.

4. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno

venti giorni prima della seduta.

Art. 17

Funzioni

1. L'Assemblea adotta lo Statuto Federale. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea:

l'esame e la discussione della relazione quadriennale del Consiglio Federale; l'esame e la discussione

della gestione contabile quadriennale della Federazione.

2. Nomina a vita, a maggioranza dei tre quarti dei votanti, su proposta del Consiglio Federale,

per particolari benemeritenze acquisite verso la Federazione, i Presidenti d'Onore ed i Membri

d'Onore della F.I.G.C..

3. Elege, per un quadriennio olimpico, il Presidente Federale, il Vice-Presidente Federale e

dodici Consiglieri Federali. Elege, inoltre, il Presidente della Corte Federale, tre Revisori dei Conti

effettivi ed uno supplente.. *LE CARTE FEDERALI 2000 - STATUTO 11*

b) Il Presidente Federale, il Vice-Presidente

e il Comitato di gestione

Art. 18

Presidente Federale e Vice-Presidente

1. Il Presidente Federale rappresenta la Federazione nella sua unità e ne ha la rappresentanza

legale.

2. Il Presidente Federale adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo,

tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla

F.I.G.C. e non specificamente devoluti ad altri organi.

3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente Federale, sentito il Vice-Presidente nonché,

nelle materie di cui all'art. 19, il Comitato di gestione, può adottare e rendere immediatamente esecutivi

i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a

ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata

decadenza degli stessi.

4. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di gestione ed il Consiglio Federale.
Convoca

e presiede l'Assemblea dei Consigli, alla quale sottopone, almeno una volta l'anno, una dettagliata

relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti.

5. Il Vice-Presidente della Federazione svolge, oltre le funzioni attribuitegli dal presente Statuto,

funzioni vicarie, in assenza o impedimento del Presidente, o funzioni da questo delegate.
In caso

di assenza del Vice-Presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del Consiglio Federale

più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano per età. In caso di dimissioni o decadenza

del Vice-Presidente, il Consiglio Federale elegge il nuovo Vice-Presidente a maggioranza, con il

voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri eletti dall'Assemblea.

6. Per l'elezione del Presidente Federale e del Vice-Presidente, l'Assemblea Federale vota

sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli di Lega almeno cinque giorni

liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata. Le candidature a Presidente

devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della F.I.G.C. per il

quadriennio olimpico.

7. L'elezione del Presidente Federale e del Vice-Presidente Federale avviene al primo scrutinio

quando un candidato riporti la maggioranza dei voti espressi dalle società ed associazioni rappresentate

in Assemblea e consegua almeno un terzo dei voti espressi dalle società ed associazioni di ciascuna Lega, secondo l'effettiva rappresentanza in Assemblea. Se tale maggioranza non è

conseguita si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma

percentuale dei voti espressi dai delegati di ciascuna Lega. È eletto il candidato che ottiene il maggior

numero di voti, purché consegua almeno un terzo dei voti espressi dalle società ed associazioni

di ciascuna Lega, secondo l'effettiva rappresentanza in Assemblea.

8. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente Federale, il Presidente della Corte Federale

procede alla convocazione dell'Assemblea secondo la procedura prevista all'art. 15 del presente

Statuto.. *LE CARTE FEDERALI 2000 - STATUTO 12*

Art. 19

Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente Federale, dal Vice-Presidente Federale

e da due Consiglieri Federali designati, a maggioranza dei tre quarti dei componenti, dal Consiglio

Federale.

2. Il Comitato di gestione coadiuva il Presidente Federale nello svolgimento delle funzioni di

natura contabile-amministrativa e cura la predisposizione del bilancio preventivo, delle eventuali

variazioni e del bilancio consuntivo per la successiva sottoposizione al Consiglio Federale.

c) Il Consiglio Federale

Art. 20

Elezione e composizione

1. Il Consiglio Federale si compone del Presidente Federale, del Vice-Presidente Federale, dei Presidenti delle tre Leghe, di un Vice-Presidente della Lega Nazionale Dilettanti nominato dalla

Lega stessa, di dodici Consiglieri Federali eletti dalla Assemblea, del Presidente dell'A.I.A., del Pre-sidente

Delegato al Settore Tecnico e del Presidente Delegato al Settore per l'attività giovanile e scolastica.

2. Partecipano al Consiglio Federale, con voto consultivo, i Presidenti d' Onore della Federa-zione.

3. Possono essere invitati, in relazione alla materia all'ordine del giorno, il Presidente della Co.Vi.So.C., i rappresentanti delle organizzazioni dei calciatori e degli allenatori, maggiormente

rappresentative nei rispettivi ambiti, riconosciute dal Consiglio Federale e persone investite da par-ticolari

incarichi o qualifi che federali.

4. I Consiglieri Federali eletti dall'Assemblea sono fi ssati nella proporzione di tre membri per

la Lega Nazionale Professionisti, di tre membri per la Lega Professionisti Serie C e di sei membri

per la Lega Nazionale Dilettanti. Per l'elezione dei Consiglieri Federali è richiesto il conseguimento

della maggioranza relativa dei voti della Lega di appartenenza e contemporaneamente di almeno un

terzo dei voti di ciascuna delle altre due Leghe. In caso di vacanza di uno dei Consiglieri si procede

ad elezioni suppletive, che si svolgono presso la Lega di appartenenza del seggio vacante, con

verifi ca dei poteri da parte del Consiglio Federale.

5. Le adunanze del Consiglio Federale sono convocate dal Presidente Federale e si svolgono

con la presenza di almeno la metà più uno dei membri di cui al comma 1. Le decisioni sono adottate

a maggioranza dei Consiglieri votanti, salvo ipotesi di maggioranza qualificata.

6. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende agli organi dell'A.

I.A., agli organi di giustizia sportiva e al Collegio dei Revisori dei Conti.. **LE CARTE FEDERALI 2000 - STATUTO 13**

Art. 21

Funzioni

1. Il Consiglio Federale, fatte salve le funzioni attribuite all' Assemblea, è l'organo normativo, di

indirizzo generale e di amministrazione della F.I.G.C..

2. Il Consiglio Federale emana le norme organizzative interne; il codice di giustizia sportiva;

le norme di contabilità; le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche; l'Ordinamento

degli Uffici della F.I.G.C.. Approva inoltre le norme sull'ordinamento interno delle Leghe,

nonché dell'A.I.A., del Settore Tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica proposte dai

rispettivi Consigli Direttivi.

3. Su proposta del Presidente Federale:

a) approva i programmi di carattere internazionale della F.I.G.C. e ne segue lo svolgimento;

b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo della

Federazione;

c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;

d) stabilisce e coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera sull'ordinamento

dei campionati e sui loro collegamenti;

e) esamina i ricorsi delle società ed associazioni concernenti l' inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;

f) esercita il controllo, attraverso il conto consuntivo annuale, della gestione amministrativa

delle Leghe;

g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F. ed i membri della Corte Federale;

h) nomina i Presidenti Delegati al Settore Tecnico e al Settore per l' attività giovanile e scola-stica;

i) nomina il Presidente ed i membri della Commissione per la vigilanza e il controllo delle società calcistiche professionistiche (Co.Vi.So.C.);

l) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordina-mento

definito dal presente Statuto nominando, ove occorra, un Commissario Straordinario al quale

si fissano i limiti e termini dei poteri;

m) designa il Segretario Generale della Federazione.

4. Il Consiglio Federale può inoltre esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un

suo membro, indirizzi in merito ad ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva

della Federazione e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Ogni membro del Consiglio Federale può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente Federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio..**LE CARTE FEDERALI 2000 - STATUTO 14**

d) L'Assemblea dei Consigli

Art. 22

Composizione e funzioni

1. L'Assemblea dei Consigli svolge funzioni consultive in materia di politica sportiva.
2. È formata dal Consiglio Federale e dai Consigli delle Leghe riuniti in sessione plenaria. Vi partecipano altresì il Presidente della Co.Vi.So.C. e i rappresentanti delle organizzazioni dei calciatori e degli allenatori, maggiormente rappresentative nei rispettivi ambiti, riconosciute dal Consiglio Federale.
3. Il Presidente Federale convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea dei Consigli dove svolge una relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti.

e) Cariche federali

Art. 23

Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva, e che non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi per inibizione o squali-fi ca complessivamente superiore ad un anno. Per l'elezione o la nomina a cariche direttive sportive, esclusa la partecipazione ad organi collegiali, è richiesto altresì che i candidati non abbiano compiuto il settantesimo anno di età.
2. La qualifica di componenti gli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica. Le cariche di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e

della Co.Vi.So.C., di membro degli organi di giustizia centrali o periferici, nonché quelle di arbitro

sono incompatibili con qualsiasi carica di società o associazione affiliata alla F.I.G.C..

3. La carica di Presidente e Vice-Presidente della F.I.G.C. è incompatibile con ogni altra carica

federale, di Lega o di società od associazione.

4. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto ad optare, entro un mese, per una delle cariche

di spettanza. In difetto di tale opzione l'assunzione della nuova carica implica di diritto la decadenza

da quella precedentemente ricoperta..